

# Rassegna Stampa

07/11/2014



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli  
ph/fax +39 0815640547

**SERVIZI PUBBLICI**

Italia Oggi 46 **OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER TUTTI** 1

**ATTIVITA' ECONOMICHE**

Italia Oggi 44 **PIOGGIA DI FONDI UE SUGLI ENTI** 2

Italia Oggi 44 **SARDEGNA., AIUTI AL TPL** 3

**DEMOGRAFICI**

Il Sole 24 Ore 25 **DIVORZI SENZA GIUDICE NE' AVVOCATO** 4

**LAVORO PUBBLICO**

Italia Oggi 43 **ALLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI NON SI APPLICA IL DI MADIA** 5

Italia Oggi 43 **PROVINCE, ADDIO ALLA FORMAZIONE** 6

**NORMATIVA E SENTENZE**

Avvenire 8 **E DA OGGI IL SINDACO DIRÀ: «VI DICHIARO DIVORZIATI»** 7

Italia Oggi 45 **GIUNTE, DECIDE LA LEGGE** 8

**SERVIZI SOCIALI**

Italia Oggi 44 **AI DISABILI 10 MILIONI** 9

**TRIBUTI**

Asfel 1 **IL CONTRATTO INTEGRATIVO SENZA PARERI** 10

Italia Oggi 30 **L'ISEE LUNARE PRONTO AL DEBUTTO** 11

Italia Oggi 41 **LA LOCAL TAX NE FA FUORI** 12

Italia Oggi 46 **LA TASSA SUI TELEFONINI SI PAGA NECESSARIAMENTE ASSIEME ALLA BOLLETTA** 13

Italia Oggi 42 **TARES, L'ENTE PUÒ PREDISPORRE IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO** 14

Italia Oggi 42 **ANCORA DUBBI SUI TERRENI CHE NON PAGHERANNO L'IMU** 15

**BILANCI**

Avvenire 7 **RENZI SI SCHIERA COI SINDACI «NO A TAGLI DALLE REGIONI»** 17

Italia Oggi 41 **IL PATTO DI STABILITÀ INCIAMPA SUL BONUS** 18

Italia Oggi 43 **IL DEFAULT SARÀ CERTO NEL 2016** 19

Italia Oggi 42 **FONDO VINCOLATO, OCCHIO AI FURBI** 20

**ECONOMIA**

Il Sole 24 Ore 45 **ISEE, LA DICHIARAZIONE SI SDOPPIA** 21

Il Sole 24 Ore 28 **PIU' CORAGGIO PER L'ITALIA DIGITALE** 23

Il Sole 24 Ore 6 **PREMIER E SINDACI PIU' VICINI SULLA LOCAL TAX PRECOMPILATA DAL 2016** 24

La Repubblica 13 **RENZI ACCELERERA SU LOCAL TAX E TAGLIO DELLE ASL** 25

**AGENDA**

Asmel 1 **INVITO GLI APPALTI DEI COMUNI** 26

*Il dlgs 33/2013 va esteso a tutti i soggetti che operano con risorse pubbliche*

# Obblighi di trasparenza per tutti

## Le partecipate devono applicare le norme anticorruzione

DI ALESSANDRO MANETTI\*

**L'**Anac ha recentemente reso pubblico un report sugli esiti dell'attività di vigilanza in materia di trasparenza, che evidenzia gli inadempimenti in cui sono incorsi molti enti pubblici tenuti ad osservare le disposizioni del dlgs 33/2013. Le verifiche sono state attivate sia d'ufficio, che in seguito alle 258 segnalazioni ricevute dall'Autorità dall'inizio dell'anno fino al 24 ottobre scorso. Ogni segnalazione è stata soggetta a una verifica della sua fondatezza mediante accesso al sito web istituzionale dell'amministrazione segnalata; successivamente, nei casi in cui si sia reso necessario, l'Autorità ha chiesto all'ente inadempiente di adeguarsi alle previsioni di legge entro un termine prestabilito. Nel 55% dei casi è stato rilevato un completo adeguamento alle prescrizioni, nel 30% dei casi un adeguamento parziale e nel rimanente 15% un mancato adeguamento.

Secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, la trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione

amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

La trasparenza è quindi un metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino e/o utente delle decisioni della pubblica amministrazione e, quindi, è uno strumento di deterrenza contro la corruzione, concetto che comprende tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318 e seguenti del codice penale.

Spesso però si commette l'errore di considerare la lotta alla corruzione e gli obblighi di trasparenza come obiettivi non collegati fra loro; in realtà, invece, essi sono intrinsecamente uniti, in quanto gli obblighi di trasparenza previsti dal dlgs 33/2013, insieme alle disposizioni sulle incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di cui al dlgs 39/2013, sono il mezzo principale, ancorché non esclusivo, attraverso il quale si persegue l'obiettivo della lotta alla corruzione sancito dalla legge 190/2012.

È quindi del tutto logico che l'obiettivo della lotta alla corruzione non debba essere per-

seguito solo dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs 165/2001, ma anche da tutti quei soggetti che operano prevalentemente con risorse pubbliche a prescindere dalla forma giuridica che assumono, come enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e da quelle da esse controllate.

Tuttavia, anche a causa di un testo normativo piuttosto articolato e di non immediata comprensione, nonostante le interpretazioni fornite dalla Civit (oggi Anac) e dal dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 1 del 14/02/2014, solo recentemente molti organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche hanno iniziato ad assumere le iniziative necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni anticorruzione.

Una recente spinta verso l'adeguamento è giunta dalle prefetture che, in base del protocollo sottoscritto fra l'Anac e il ministero dell'interno, hanno invitato gli enti locali a fornire chiarimenti in merito all'adozione da parte dei loro organismi controllati degli atti previsti dalla legge 190/2012. Inoltre, l'art. 19, comma 5 del dl 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ha previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso

di omissione dell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l'Anac applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000 e € 10.000, che verrà comminata al termine del procedimento individuato dal regolamento dell'Autorità che è stato approvato lo scorso 9 settembre.

Inoltre, l'art. 24-bis del dl 90/2014 ha risolto i dubbi che erano sorti in merito all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi sulla trasparenza, riconfermando di fatto quanto già sostenuto dal dipartimento delle funzioni pubbliche nella circolare n. 1/2014 sopra richiamata. Il nuovo art. 11 del dlgs 33/2013, riformato dal dl 90/2014, prevede che le regole sulla trasparenza devono essere applicate dalle pubbliche amministrazioni individuate all'art. 1, comma 2 del dlgs 165/2001, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ma anche ai seguenti soggetti: I) enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero, i cui amministratori siano da questa nominati; II) limitatamente all'attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia, alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni; III) enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea; IV) società a partecipazione pubblica minoritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (a questi soggetti si applicano solo le disposizioni dell'art. 1, commi 15-33 della legge 190/2012).

È quindi logico aspettarsi che anche il complesso mondo delle società a partecipazione pubblica, siano esse strumentali, di gestione dei servizi pubblici locali o di altra tipologia, finirà, seppur con qualche ritardo, per adeguarsi alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

\*dottore commercialista e revisore legale in Prato

*La Commissione promuove un ricco ventaglio di iniziative. A cominciare dal progetto Cosme*

# Pioggia di fondi Ue sugli enti Finanziati gemellaggi, turismo, agricoltura e pesca

*Pagina a cura  
DI ROBERTO LENZI*

**L**a Commissione europea è sempre più vicina agli enti locali che promuovono azioni positive su svariati fronti. Non solo gemellaggi e scambi di buone pratiche, gli enti locali possono finanziare anche iniziative sul fronte del turismo, oltre che dell'agricoltura e della pesca e di altre tematiche. Tra i bandi di contributo di prossima scadenza segnaliamo un invito relativo al programma Cosme, che si pone l'obiettivo di sostenere il settore turistico, due bandi sul fronte della pesca e dell'agricoltura, un bando a favore del settore della partecipazione democratica. I bandi vengono lanciati periodicamente e possono essere reperiti sui siti internet delle direzioni generali di riferimento presso la Commissione europea.

## **Cosme per il turismo**

Il bando si propone di incrementare il flusso turistico nelle aree di interesse nei periodi di media e bassa stagione. I progetti devono fare particolare riferimento al target dei giovani e degli anziani. Gli obiettivi del bando sono di sostenere l'estensione della stagione turistica, contribuendo in tal modo a migliorare la competitività, l'occupazione e la crescita delle pmi, nonché di promuovere la cooperazione transnazionale tra il più ampio numero possibile di attori lungo la catena turistica. Inoltre, il bando vuole facilitare partenariati pubblico-privati europei e rafforzare in anziani e giovani il sentimento di cittadinanza europea attraverso

l'aumento della mobilità intra-Ue. Finanzia la progettazione di prodotti turistici ad hoc, oltre alla realizzazione di test pilota del prodotto e l'analisi dei risultati ottenuti. Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio 2015. Le risorse stanziare ammontano a 1,8 milioni di euro e il contributo copre fino al 75% dei costi ammissibili.

## **Contributi per informare gli agricoltori**

La Commissione europea sostiene iniziative di informazione riguardanti la Politica agricola comune (Pac) per il 2015. Obiettivo delle azioni di informazione è, in particolare, contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la Pac e a sensibilizzare l'opinione pubblica sui suoi contenuti e obiettivi. Per i cittadini, i temi prioritari riguarderanno argomenti generali relativi alla Pac e dovrebbero concentrarsi sui suoi tre elementi centrali: sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo delle zone rurali. Queste azioni sono volte a informare un gran numero di persone sui temi fondamentali della nuova Pac.

Le azioni destinate agli operatori rurali dovrebbero concentrarsi sull'esecuzione delle misure introdotte nel quadro della recente riforma della Pac e sulle questioni specifiche riguardanti le iniziative strategiche avviate dopo la riforma della Pac, come «l'agricoltura biologica».

Sono finanziabili azioni di informazione da realizzare tra il 1° maggio 2015 e il 30 aprile 2016. Gli enti locali possono presentare richiesta di contributo entro il 5 gennaio 2015.

Le risorse a disposizione ammontano a 3 milioni di euro e si traducono in contributo del 50% delle spese ammissibili.

## **Fondi per monitorare le attività di pesca**

Il bando finanzia attività di monitoraggio e raccolta dati sulle attività di pesca. Il budget stanziato dalla Commissione europea è di 800 mila euro. Possono presentare progetti anche gli enti locali e il Mediterraneo è uno dei mari a cui può far riferimento l'analisi. La scadenza per presentare domanda è fissata al 15 gennaio 2015.

## **Promuovere la cittadinanza europea**

Nell'ambito del programma comunitario Justice, è stato lanciato un bando per finanziare progetti che promuovano la cittadinanza europea. Lo stanziamento di 1,5 milioni di euro è destinato a finanziare progetti transnazionali e / o nazionali che contribuiscono a promuovere e valorizzare il esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. Gli enti locali devono proporre attività per migliorare le conoscenze e le competenze sulle norme comunitarie in materia di libera circolazione e identificare e promuovere lo scambio e la diffusione delle migliori pratiche. Il bando scadrà il 4 febbraio 2015.

■

## *Sardegna, aiuti al Tpl*

La Regione Sardegna ha stanziato oltre 2,7 milioni di euro per sostenere i comuni nell'acquisto di mezzi per il trasporto locale oltre che di mezzi per la manutenzione del territorio. Lo prevede il bando del Piano di sviluppo rurale della misura 321 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale». Grazie al bando, i comuni singoli o associati che manifestano interesse potranno acquistare macchine e mezzi per la tutela ambientale, per la cura, e per il ripristino, la manutenzione e la tutela del territorio. Questi possono essere mezzi polifunzionali, macchine operatrici e mezzi fuoristrada cinque posti con vano di carico per attrezzature e strumenti di lavoro. Gli enti potranno acquistare automezzi con un massimo di nove posti per l'implementazione del trasporto locale, anche a richiesta, allestiti per il trasporto dei disabili. Ciascun Comune può presentare un'unica manifestazione di interesse. La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata entro le ore 18 del 10 novembre 2014.

**Giustizia civile.** Si definiva della Camera alla conversione del Dl che punta a togliere dalle aule dei tribunali 50mila controversie all'anno

# Divorzi senza giudice né avvocato

Con negoziazioni e arbitrati si potenziano le soluzioni che consentono di evitare il processo

**Giovanni Negri**

MILANO

■ Con il voto finale di ieri pomeriggio alla Camera prende corpo il primo passo di quella riforma della giustizia civile che dovrà portare al dimezzamento dell'arretrato e alla durata di un anno del giudizio di primo grado. Una strategia che, come seconda gamba, si regge, dopo queste prime misure urgenti, su un più ampio progetto di riscrittura del Codice di procedura civile sul quale, in attesa dell'approvazione della legge delega, è già al lavoro la commissione Berruti.

Intanto, con la conversione del decreto legge, prende un orizzonte certo il doppio binario per lo scioglimento del matrimonio senza l'intervento del giudice.

Alla possibilità, già operativa da qualche settimana, di disporre separazioni, divorzi, cambiamenti delle condizioni economiche di entrambi attraverso la (anche questa inedita) procedura di negoziazione assistita dagli avvocati si aggiunge, in vigore trascorso un mese dalla pubblicazione sulla «Gazzetta» della legge

di conversione, l'opportunità di raggiungere il medesimo risultato con una procedura che non prevede neppure più l'assistenza legale e che si svolgerà davanti al sindaco. Con l'esclusione, in quest'ultimo caso, di tutte quelle unioni con figli minori, con handicap o non autosufficienti sul piano economico.

Se, nel caso dello scioglimento del matrimonio attraverso negoziazione, non è previsto l'intervento del giudice è tuttavia stabilito che l'accordo raggiunto sia comunque trasmesso al Pm per un controllo che sarà più incisivo quando riguarderà i minori. Per loro, infatti, la verifica del pubblico ministero è concentrata sulla corrispondenza dell'accordo al loro interesse, mentre, in assenza di minori o maggiorenni con

handicap, il controllo è di semplice regolarità.

Al di fuori del diritto di famiglia, materia di impatto diffuso, in realtà il decreto punta a togliere dalle aule dei tribunali almeno 50mila controversie scommettendo su soluzioni stragiudiziali in parte

già ammesse dall'ordinamento in parte nuove.

Tra le prime, gli arbitrati: nelle cause civili pendenti in primo e secondo grado le parti possono congiuntamente richiedere il procedimento arbitrale davanti a un collegio oppure a un arbitro (per le cause fino a 100mila euro di valore) scelto tra gli avvocati.

Tra le seconde, quelle dal profilo più innovativo, la convenzione di negoziazione assistita con la quale le parti si accordano per cooperare a risolvere la controversia con l'assistenza dei legali. Un tentativo di negoziazione è comunque obbligatorio, prima di andare in giudizio, per le controversie sul risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e per le richieste di pagamento fino a 50mila euro.

Per sanzionare sul piano economico l'abuso del processo viene assai limitata la discrezionalità del giudice in materia di compensazione delle spese, mentre in aderenza con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti per le operazioni commerciali è previsto un incremento

del tasso di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Le cause meno complesse, per la cui decisione è sufficiente un'istruttoria semplice passeranno d'ufficio, con precedente contraddittorio anche attraverso trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, con l'obiettivo di accelerare i tempi per una pronuncia comunque impugnabile.

Scatterà poi la ricerca telematica dei beni da pignorare: su istanza del creditore, la dispone il presidente del tribunale, autorizzando l'ufficiale giudiziario ad accedere in via telematica alle banche dati della Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra. Su un binario parallelo i tagli a chiusura dei tribunali e vacanze dei magistrati.

La contrazione dei termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali è compreso dal 1° al 31 agosto (anziché 1° agosto-15 settembre). Mentre il tanto discusso taglio delle ferie dei magistrati vede, dal 2015, la durata scendere a 30 giorni.

## *Alla mobilità dei dipendenti non si applica il dl Madia*

Alla mobilità dei dipendenti delle province non si applica il decreto Madia, il dl 90/2014. La disciplina dei trasferimenti dei lavoratori che saranno interessati (ancora non si sa come) dai trasferimenti delle funzioni provinciali, infatti, trova integralmente ed esclusivamente regolazione nella legge 56/2014.

A seguito della presentazione della legge di stabilità 2015 che prevede tagli alla spesa delle province dimostratamente insostenibili e in nessun modo collegabili agli effetti della riforma Delrio in quanto solo lineari e forfettari, si iniziano a evidenziare le conseguenze difficilmente controllabili di una serie di riforme mal congegnate. Molti osservatori insistono nell'indicare che ai dipendenti provinciali da mandare in mobilità verso gli enti che subentrerebbero alle province nella gestione delle funzioni non fondamentali si applicherebbe la nuova disciplina della mobilità obbligatoria, quella entro i 50 chilometri per intendersi, introdotta dal dl 90/2014. Le cose, tuttavia, non stanno così. Il nuovo comma 2 dell'articolo 30 del dlgs 165/2001, come modificato dalla riforma Madia, costituisce una norma «generale» sulla mobilità dei dipendenti pubblici, volta principalmente a semplificare i trasferimenti da una sede all'altra delle medesime amministrazioni. Tra amministrazioni diverse occorrerebbero specifiche e preventive convenzioni. Nel caso delle mobilità dei dipendenti provinciali, in assenza di dette convenzioni, che fin qui nessuno ha intravisto, la mobilità obbligatoria della riforma Madia nemmeno si può applicare, visto che i dipendenti transiterebbero senz'altro verso altre amministrazioni.

Non basta. Punto centrale della mobilità obbligatoria dell'articolo 30, comma 2, novellato, è l'incentivo economico riconosciuto agli enti che acquisiscono personale in mobilità. Si tratta di risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito, per evitare che l'effetto della mobilità riduca le quote individuali di trattamento accessorio dei dipendenti dell'ente di destinazione. Per assicurare queste risorse incentivanti la mobilità, il decreto Madia ha introdotto una sorta di fondo di rotazione, dell'ammontare di 30 milioni a decorrere dal 2015. I dipendenti provinciali da trasferire oscillano, secondo le stime possibili, tra i 12 mila e i 15 mila. Il costo medio dei dipendenti provinciali è circa 30 mila euro l'anno. Facendo brevi e facili conti, si comprende che il fondo potrebbe assicurare incentivi alle amministrazioni per non più di 1.000 dipendenti e, dunque, risulterebbe del tutto insufficiente e inutile per la riforma delle province. La regolazione del trasferimento dei dipendenti provinciali, invece, sta tutta nell'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge Delrio. Si prevede che il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Per assicurare che l'ente destinatario non si veda ridotte le disponibilità per la spesa di personale, la citata norma impone alle province di trasferire le risorse che finanziano il trattamento economici dei dipendenti provinciali agli enti di destinazione. Ciò, in modo che le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale vanno a costituire specifici fondi, distinti da quello contrattuale previsto per la generalità dei dipendenti, e destinati esclusivamente al personale trasferito. Pertanto, la legge 56/2014 prevede una disciplina totalmente diversa e un finanziamento del 100% della spesa del personale da trasferire, stimabile, se i dipendenti da mandare in mobilità fossero 12 mila, in 360 milioni di euro, più gli oneri, per giungere a più di 400 milioni. Il che significa, per le province, un ulteriore taglio alle proprie disponibilità, che si aggiunge al taglio a regime, nel 2017, di 3,585 miliardi conseguente ai dl 66/2014 e alle disposizioni della legge di Stabilità, se rimarrà confermata nell'attuale testo, che condanna senza appello le province al default.

*LEGGI DI STABILITÀ/ A rischio anche gli uffici di informazione e assistenza per i turisti*

# Province, addio alla formazione

## *Senza assunzioni flessibili impossibile organizzare i corsi*

*Pagina a cura*  
**DI LUIGI OLIVERI**

**A** rischio i corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalle province e gli altri servizi sociali, per il lavoro e per il turismo. Il disegno di legge di Stabilità per il 2015, oltre ad apportare tagli alle spese correnti delle province in proporzione di decine di volte più elevati di quelli di regioni e comuni, di fatto, impone un divieto totale ed assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche flessibili. Ciò impedirà alle province di portare regolarmente a termine le funzioni e le attività caratterizzate da un elevato utilizzo di personale a tempo determinato o con altre forme diverse da quelle a tempo indeterminato, già vietato dal 2012. I primi a soffrirne saranno i corsi di formazione professionale. Molte regioni, a seguito dell'attuazione del dlgs 112/1998, hanno conferito alle province la diretta erogazione di corsi di formazione professionale, compresi quelli dell'area

giovani, funzionali all'acquisizione della qualifica professionale triennale, che, come è noto, costituisce uno dei canali alternativi a quello dell'istruzione.

I centri di formazione professionale sono sostanzialmente vere e proprie scuole e sono caratterizzati dai medesimi problemi operativi e gestionali: in particolare le supplenze del personale docente, dovute ai frequenti casi di assenza. O agli altrettanto frequenti casi di docenti che abbandonano la docenza in corso d'anno, se chiamati da altri istituti scolastici, poiché si tratta di docenti per lo più inseriti nelle graduatorie permanenti. Il divieto assoluto di assumere imposto trasversalmente e alla cieca dal disegno di legge finanziaria impedirebbe alle province di reperire il personale supplente o da assumere al posto dei rinunciari. Con pregiudizio, dunque, per la regolare conclusione dell'anno formativo. Una misura di corretto contenimento della spesa di personale, dunque, finirebbe per riverberarsi contro gli allievi, violando il diritto

allo studio ed alla formazione, riconosciuto dalla Costituzione. Molte province potrebbero anche trovarsi in forte difficoltà anche per la gestione dei centri per l'impiego, in quanto è accertata la presenza ingente di personale flessibile, a termine, interinale o con co.co.co., per rafforzare le fin troppo esigue forze lavorative presenti: è ben noto che in Italia operino nei servizi per il lavoro poco più di 7 mila dipendenti, a fronte di circa 100 mila della Germania. Altro settore che certamente risentirebbe in maniera molto forte del divieto assoluto di effettuare assunzioni flessibili è il turismo. In molte regioni, le province hanno la gestione diretta degli uffici di informazione e assistenza ai turisti, nei quali ovviamente opera personale flessibile in rapporto alle esigenze stagionali. In assenza di una revisione del divieto assoluto di assunzioni, molti di questi uffici non potrebbero che chiudere, assestando un altro colpo all'immagine turistica dell'Italia.

# E da oggi il sindaco dirà: «Vi dichiaro divorziati»

*Diventa legge il decreto sull'arretrato delle cause civili*

**GIOVANNI GRASSO**  
ROMA

**D**ivorzio e separazione senza giudici, maggiore possibilità di ricorrere ad arbitrati, disincentivi per le cause civili e taglio delle ferie ai magistrati. Sono questi i punti fondamentali del provvedimento sulla giustizia civile presentato dal ministro guardasigilli Andrea Orlando (Pd), che la Camera ha approvato ieri, in via definitiva, convertendo in legge il decreto governativo a larga maggioranza (contro hanno votato Lega e M5S, astenuti Fratelli d'Italia). Soddisfatto il ministro della Giustizia: «Il voto parlamentare sul processo civile - ha detto Orlando - rappresenta il primo passo di un percorso complesso: sono felice che la riforma della giustizia si affronti partendo dal civile, tema fortemente compresso negli anni precedenti: abbiamo 3,5 volte la do-

manda di giustizia della Germania a fronte di 20 milioni di abitanti in meno».

L'obiettivo dichiarato della legge è quello di provare a smaltire l'enorme arretrato che ingolfava le aule dei tribunali civili. Le strade individuate sono varie. Si comincia dalla individuazione di sedi extragiudiziali su cui spostare una parte del "carico". È a questo proposito è stato indicato come "privilegiato" il delicato tema del diritto di famiglia (le separazioni e i divorzi). In questo campo si prevede che, in caso di separazione o divorzio consensuale e senza trasferimenti patrimoniali, la coppia senza figli minori (o portatori di handicap) possa tornare davanti al sindaco (ufficiale dello stato civile, presso cui è stato contratto il matrimonio) per annunciare la fine del rapporto. Il sindaco ne prende atto e riconvoca la coppia dopo un mese. Se i due si ripresentano e la volontà

## Giustizia

### Divorzio e separazioni senza giudici, ricorso agli arbitrati e taglio delle ferie ai magistrati

di concludere il matrimonio non è cambiata, il matrimonio è dichiarato concluso. Nel caso, invece, in cui nella famiglia ci siano minori (o portatori di handicap), si potrà ricorrere alla negoziazione assistita: saranno cioè i legali della coppia a "istruire" la pratica, per poi trasmetterla, per un controllo finale, al procuratore della Repubblica, che dovrà dare il suo assenso, verificando il rispetto dell'interesse dei figli. In caso contrario, il procuratore trasmetterà gli atti al tribunale e si

tornerà alla procedura ordinaria. Non è mancata, in aula, durante le dichiarazioni di voto qualche voce critica su questa procedura troppo semplificata che mette a rischio la parte debole della coppia, come quella del deputato di Fdi Edmondo Cirielli, di Francesca Businarolo di M5S e di Alessandro Pagano (Ncd).

Lo smaltimento dell'arretrato nel processo civile viene aggredito anche attraverso il ricorso all'arbitrato: le parti in causa, se d'accordo, potranno ricorrere a un arbitro (un avvocato con determinati requisiti) per accelerare la decisione. La legge prevede alcune eccezioni (in materia di diritti indisponibili, cause di lavoro, previdenza, ecc.) e misure per abbattere i costi dell'arbitrato. Così come viene sviluppato l'istituto della conciliazione, obbligatorio in alcuni casi, in cui le parti cercano di raggiungere un accordo attraverso l'impegno dei recipi-

ci legali.

Per disincentivare il ricorso alle cause vengono previste essenzialmente due misure: un aumento degli interessi per chi non paga i debiti (oggi molti debitori preferiscono essere citati in tribunale, contando sui tempi dilatati e sui interessi legali minimi) e l'abolizione quasi totale delle spese legali compensate (nel senso: chi perde la causa, paga tutto).

Altre norme vengono introdotte in materia di pignoramento, di trasparenza nei fallimenti, e così via. Nella legge c'è anche la riduzione del periodo di chiusura estiva dei tribunali, raggiunto attraverso la diminuzione dei giorni di ferie dei magistrati (15 giorni in meno). Già da quest'anno, infatti, i palazzi di giustizia saranno chiusi dal 1 al 31 agosto e non più dal 1 agosto al 15 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Il Viminale ha chiarito che la materia rientra nelle prerogative statali*

# Giunte, decide la legge

**Sul numero degli assessori lo statuto non conta**

**I**n caso di mancato adeguamento statutario alla vigente normativa in materia di composizione della giunta, si deve applicare la norma transitoria di cui all' art. 47, comma 5, del dlgs n. 267/2000, che prevede, per i comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 100 mila, che la giunta sia composta nella misura massima di sei assessori?

L'art. 11, comma 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, confluito nell'art. 47 del Tuel n. 267/2000, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 142/90 in tema di composizione delle giunte, demandando allo statuto la determinazione del numero degli assessori sulla base di un nuovo sistema di calcolo ancorato all'entità numerica dei consiglieri piuttosto che alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale, come previsto in precedenza

Tali disposizioni sono state, inoltre, integrate dalla citata disciplina «transitoria», di immediata applicazione fino all'adozione di una specifica norma statutaria. I parametri indicati dal richiamato art. 47, comma 5, si sostituivano automaticamente alle disposizioni statutarie esistenti

Nel caso di specie, lo statuto comunale è stato modificato successivamente all'entrata in vigore della legge 265/99, tant'è che l'ente si è adeguato, individuando il numero massimo di dieci assessori che corrispondono esattamente ad un terzo dei consiglieri spettanti al comune secondo la previsione dell'originario comma 1 dell'art. 47.

I successivi interventi normativi del legislatore, finalizzati a disciplinare la composizione numerica delle giunte (art. 2, comma 23 della legge n. 244/2007; art. 2, comma 185, della legge n. 191/09, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del

dl n. 2/2010 convertito nella legge n. 42/2010, che ha ridotto il numero massimo degli assessori a un quarto dei consiglieri; art. 16, comma 17, del dl n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011; art. 1, comma 135, della legge n. 56/2014), hanno inciso in maniera significativa sull'autonomia delle amministrazioni locali, in quanto immediatamente precettivi, sia in carenza di una modifica espressa del Tuel che in assenza dell'adeguamento statutario da parte dell'ente interessato, e rendono, ormai, sostanzialmente inapplicabile sia il comma 1 che il comma 5 dell'art. 47 del dlgs n. 267/2000.

In merito, la circolare del ministero dell'interno n. 2379 del 16/2/2012, ha chiarito che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia «organi di governo» dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello stato. Pertanto le dispo-

sizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Tuel n. 267, per il quale «l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette».

Nella fattispecie, lo statuto del comune prevede un numero massimo di dieci assessori, pertanto il mancato adeguamento dello stesso alla più recente normativa rende comunque applicabile il parametro massimo previsto dalla legge che consente, ai comuni della medesima fascia demografica, la presenza di un numero massimo di sette assessori.



## AVVISO AL PRIMO DEI NON ELETTI

**L'avviso di convocazione della prima seduta del consiglio comunale, in caso di dimissioni di un consigliere, avrebbe dovuto essere notificato anche al candidato risultato primo dei non eletti, chiamato a surrogare il consigliere dimessosi, successivamente alla proclamazione dei risultati?**

In merito alla regolarità della convocazione della prima adunanza del consiglio comunale, con la circolare del ministero dell'interno n. 5 del 13 settembre 2005 stabilisce che i consiglieri surroganti non devono essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 267/2000, solo «dopo l'adozione della delibera di surroga».

## ***Ai disabili 10 milioni***

**Il ministero del lavoro e delle politiche sociali finanzia la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità. Le proposte dovranno pervenire al ministero entro il 21 novembre 2014. Le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) del ministero del lavoro e delle politiche sociali. I progetti devono prevedere il supporto al contestuale rafforzamento del diritto del cittadino con disabilità e del dovere del sistema dei servizi di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata e la definizione di un budget integrato di progetto. A tale proposito, il decreto invita a sviluppare le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e università, di inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate. Le proposte devono essere presentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Il finanziamento non può eccedere l'80% del costo complessivo, fino a 80 mila euro.**

## Il contratto integrativo senza pareri



Sulla sottoscrizione contratti decentrati in assenza del parere dell'organo di revisione si esprime l'ARAN con l'orientamento applicativo RAL\_1686, pubblicato il 14 ottobre 2014, in questi termini:

"Una ipotesi di contratto integrativo viene trasmessa al collegio dei revisori per il prescritto parere. Poichè dopo due mesi dalla trasmissione e, quindi, al di là dei termini a tal fine previsti dalla disciplina contrattuale (art.4, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, il Collegio non ha espresso alcun parere, è possibile sottoscrivere ugualmente, in via definitiva, il contratto integrativo oppure il predetto parere rappresenta un elemento assolutamente necessario?

In base alla disciplina contrattuale (art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004), trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell'ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest'ultimo, l'organo di direzione politica può<sup>2</sup> autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, naturalmente dopo aver verificato che i contenuti dell'ipotesi siano rispondenti alle direttive a suo tempo impartite.

Questa sorta di meccanismo di silenzio assenso in relazione al decorso al tempo a disposizione dell'organo di controllo per la verifica di sua competenza è previsto, ma non imposto dalla disciplina contrattuale.

Il garante della privacy ha dato il via libera alla modulistica per l'Indicatore

# L'Isee lunare pronto al debutto

## In 70 pagine patrimoni e redditi passati al setaccio


DI CRISTINA BARTELLI

**U**n modello Isee lunare di 70 pagine, suddiviso in sei profili incassa il via libera del garante privacy. Il modello della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ha infatti ricevuto parere favorevole, ieri, da Antonello Soro, il garante per la protezione dei dati personali dopo che il ministero del lavoro ha implementato la modulistica per l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) con le indicazioni in tema di sicurezza dei dati personali. Resta, secondo l'indicazione dello stesso Soro, da siglare il disciplinare, prima dell'avvio tecnico contenente le misure di sicurezza per il funzionamento del sistema informatico dell'Isee. «Un sistema complesso e articolato», scrive Soro, «che raccoglie e gestisce una mole rilevante di dati, anche molto delicati».

Dati che, a scorrere le circa 70 pagine tra modulistica e istruzioni, che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, mettono ai raggi X la vita patrimoniale e reddituale del richiedente.

Cambia, in particolare, la procedura per il rilascio della certificazione. Il richiedente una volta presentati i dati autocertificati dovrà attendere dieci giorni entro i quali l'Inps controverificherà e completerà la domanda con le informazioni in suo possesso. Il decreto di approvazione dei modelli precisa la procedura per l'integrazione del modello nel caso in cui

il dichiarante rilevi inesattezze negli elementi dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate. Il richiedente può, infatti, compilare e sottoscrivere un modello integrativo con la rettifica dei dati, entro dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione Inps, corredandolo con i documenti riferiti alla situazione inesatta. Nel caso, però, della controverifica Inps-Agenzia delle entrate permane la discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rivelato negli archivi, l'attestazione dovrà riportare



i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'Inps.

«L'attestazione», specifica il decreto, «definitiva è valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo». Con una condizione: i nominativi dei dichiaranti, per cui permangono discordanze sono

comunque comunicati alla guardia di finanza per la programmazione delle verifiche. Ora il modello è pronto per arrivare in *Gazzetta Ufficiale* entro la prossima settimana per garantire il rispetto della tabella di marcia, più volte annunciata dal ministro del welfare Giuliano Poletti, e entrare in vigore dal 1° gennaio 2015.

Da un unico modello Isee, quello attuale, la modulistica si implementa e arricchisce di ben sei tipologie di Isee pa-

ramtrate sulle prestazioni sociali richieste.

Il modello, che secondo il ministero del lavoro sarà quello più comunemente utilizzato, è quello denominato Dsu Mini che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale di tutto il nucleo familiare. Questo consentirà il calcolo standard e ordinario dell'Isee. Ma se l'Isee serve per altre situazioni il discorso cambia e cambia anche il modello Isee da compilare. Debutteranno infatti l'Isee Università, per le

prestazioni per il diritto allo studio universitario, l'Isee socio-sanitario, per, ad esempio, l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità, l'Isee sociosanitario-residente, l'Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi e infine l'Isee corrente che consiste in un Isee aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni di reddito.

—© Riproduzione riservata—■

Renzi all'assemblea Anci di Milano. Fassino confermato alla guida dell'associazione

# La Local tax ne fa fuori cinque

## Addio a Imu, Tasi, Tosap, affissioni e passi carrai

DI FRANCESCO CERISANO

**F**uori l'addizionale Irpef, dentro Imu, Tasi, Tosap, imposta sulle affissioni e sui passi carrai. Nel nuovo assetto della fiscalità locale che porterà dal 2015 all'istituzione della local tax, i comuni rinunceranno allo loro quota di imposta sulle persone fisiche che andrà allo stato in cambio del gettito dell'Imu sugli immobili di categoria D che farà il percorso inverso, concentrando così nelle mani dei sindaci tutta la tassazione immobiliare.

All'assemblea Anci che si è aperta ieri a Milano il presidente del consiglio **Matteo Renzi** ha alzato il velo sull'imposta locale unica che dovrebbe essere inserita nel corso del passaggio parlamentare della legge di stabilità. Il premier ha annunciato un obiettivo ambizioso: dal 2016, dopo un primo anno di rodaggio, anche per la nuova tassa comunale (sulla falsariga di quanto accadrà dal 2015 per le imposte sui redditi con il 730 precompilato) i cittadini riceveranno direttamente i conti a casa. E non dovranno più districarsi, come accaduto quest'anno con la Tasi, tra migliaia di delibere per conoscere aliquote e detrazioni da applicare. Le parole di Renzi hanno confermato che l'istituzione della local tax, (quale che sia il nome che poi il governo concretamente attribuirà al nuovo tributo) costituirà la principale apertura offerta ai sindaci sulla legge di stabilità. L'unico nodo ancora da sciogliere sarà l'individuazione di un meccanismo perequativo, sul passaggio dell'addizionale comunale Irpef allo stato, che consenta di attenuare le inevitabili disparità reddituali sul territorio.

La riforma della fiscalità locale annunciata dal premier piace all'Anci che però chiede che i sindaci diventino finalmente «titolari di tributi certi e in esclusiva». «Va superato l'attuale sistema di compartecipazione tra Stato, regioni e comuni il cui esito è che a noi sindaci si chiede di imporre tributi e percepirla senza che l'intero



Matteo Renzi

gettito ci venga devoluto», ha osservato nella sua relazione introduttiva il sindaco di Torino, **Piero Fassino** confermato alla guida dell'associazione dei comuni. L'ennesimo giro di giostra della fiscalità locale giustifica, a parere di Fassino, la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell'affidamento della

riscossione a Equitalia. Ma dal 2016 «bisognerà realizzare un sistema di riscossione certo e efficiente» per gestire il quale l'Anci si candida come partner di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate.

Sui tagli della legge di stabilità, Renzi ha confermato alcuni impegni presi martedì nell'incontro con



Piero Fassino

l'Anci: utilizzo anche per il 2015 degli oneri di urbanizzazione per pagare la spesa corrente e riduzione da 1,3 a 600/700 milioni del saldo patto. Difficile invece che possano esserci alleggerimenti sul taglio di 1,2 miliardi alla spesa corrente.

Gli obiettivi di risparmio, ha detto Renzi, non mutano,

fermo restando che i municipi avranno piena autonomia su come operare i tagli. «Noi vi diamo gli obiettivi, voi vi organizzate come vi pare, assumendovi le responsabilità di fronte ai cittadini» ha ammonito Renzi che ha rivendicato come l'allenamento di un miliardo del patto di stabilità contenuto nella manovra «riduca dell'80% gli obiettivi a carico dei comuni». Tutto sta nel fare bene i conti. Sarà attraverso il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia ai comuni che Renzi cercherà di indorare la pillola dei tagli. «Siamo disposti ad abolire tutti i vincoli che in questi anni hanno ingabbiato l'azione dei sindaci, a cominciare dal rapporto tra spesa di personale e spesa corrente e dal rapporto tra interessi passivi e spesa corrente», si è sbilanciato il premier.

Per dare nuova linfa agli investimenti il presidente del consiglio ha confermato che il governo si farà carico (fino a 3 miliardi di spazio Patto) del pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti locali. Mentre per incentivare le dimissioni immobiliari, verrà abolita la norma che attualmente impone ai comuni di devolvere il 10% di quanto ricavato dalle vendite del proprio patrimonio alla riduzione del debito pubblico.

©Riproduzione riservata

## *La tassa sui telefonini si paga necessariamente assieme alla bolletta*

Con una recentissima sentenza della Corte di cassazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto dovute e pertanto legittime, le sanzioni relative alla Tassa di concessione governativa (Tcg) sui cellulari, comminate nel caso di tardivo versamento della stessa.

La questione, pur riguardando un ampio tema, quello della Tcg sulla telefonia mobile, ormai ampiamente dibattuto anche da chi scrive su queste colonne, desta comunque un qualche interesse proprio perché inerisce un aspetto poco dibattuto, quale quello del termine del versamento della suddetta imposta.

La sentenza in argomento, la n. 21777 della Corte di cassazione, V sezione, depositata il 15 ottobre scorso, affronta la fattispecie di alcuni avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Trenitalia, che contestavano il tardivo versamento della Tassa di concessione governativa., effettuato dopo la scadenza dei termini di pagamento della bolletta delle utenze di telefonia mobile.

Secondo i supremi giudici, «a norma della nota 1 all'art. 21 della Tariffa annessa al dpr n. 641 del 1972 (così numerato dal dm 28 dicembre 1995, in sostituzione della

precedente voce n. 131, introdotta con il dl n. 151 del 1991, art. 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 202 del 1991), la tassa per la licenza o il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre è «dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento».

La Cassazione preliminarmente rammenta la debenza generale dell'imposta, in virtù sia dell'interpretazione autentica sancita dal legislatore nell'art. 2, comma 4 del dl n. 4 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2014, che in base alle argomentazioni riprese dalle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione nelle sentenze nn. 9560-9566 del 2014.

Infatti ad avviso della Cassazione, l'abrogazione del dpr n. 156 del 1973, art. 318, ad opera del dlgs n. 259 del 2003, art. 218, lett. s, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del «telefono cellulare» alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 1972, in quanto la relativa previsione è ripro-

dotta nel citato dlgs n. 259, art. 160, sicché il rinvio operato dalla regola tariffaria deve attualmente intendersi riferito all'art. 160, della nuova normativa.

«La tassa suddetta, compatibile col diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia ord. 12/12/2013 in C-335/13, Umbria Packaging srl), è, quindi, dovuta dall'utente, che abbia concluso un contratto di diritto privato col gestore della rete, unitamente al canone d'abbonamento, avendo quale suo presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio».

Per entrare nello specifico tema del termine del versamento, ad avviso della Cassazione, la parole «congiuntamente», usata dal diano citato art. 21 - nota 1- della tariffa della Tcg, «deve essere interpretata secondo lo stesso significato lessicale dell'avverbio, che valc, pure, ad indicare il termine per il relativo pagamento, termine che resta, appunto, determinato per relationem in riferimento a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore».

Il contribuente aveva nel corso dei due gradi di giudizio (entrambi ad esso favorevoli), invero, negato che

il termine contrattuale del pagamento, stabilito pattizamente tra il gestore e l'utente, riguardasse anche quello relativo al versamento della tassa dovuta; di diverso avviso invece si è espressa la Cassazione nel senso di ricondurre anche tale obbligo tributario nel termine stabilito tra le parti.

Né per la Cassazione ha pregio, ai fini della fattispecie in esame, che il termine stabilito dal dm 24 settembre 1991, preveda un termine diverso per il versamento della tassa di concessione riscossa dal gestore e versata all'erario.

Va rilevato che nel passato, invero si era invece ritenuto, da parte della Commissione tributaria regionale di Roma, non sussistere un termine perentorio, entro cui il contribuente era tenuto al versamento della Tcg, se questo tardivo pagamento fosse avvenuto nei 120 giorni successivi alla scadenza contrattuale indicata nella bolletta inviata all'utente.

La sentenza ora commentata quindi, costituendo un importante compromesso le possibilità di successo dei contribuenti nel contenzioso esistente ad oggi.

*Duccio Cucchi  
dottore commercialista  
e revisore contabile in Firenze*

## Tares, l'ente può predisporre il piano economico-finanziario

È legittimo il piano economico-finanziario della Tares predisposto dal comune anziché, come prevede la legge, dal gestore del servizio. La stessa regola vale quest'anno per la Tari. Inoltre, non sussiste il vizio di motivazione della delibera comunale e del piano finanziario allegato se dalla documentazione contabile messa a disposizione di tutti i contribuenti interessati emerge il pareggio tra i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti e il gettito del tributo. Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, seconda sezione, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre scorso.

Per i giudici amministrativi, la disciplina Tares che attribuisce al gestore del servizio il compito di predisporre il piano finanziario non individuava «un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l'illegittimità per motivi formali di tale atto».

Le associazioni di consumatori, la Confesercenti e altri enti avevano contestato la violazione dell'art. 14, comma 23, del dl salva Italia (201/2011), in quanto il piano economico e finanziario in base al quale erano state approvate le tariffe Tares anziché redatto e elaborato dal soggetto incaricato del servizio (nella specie la società Nuoro Ambiente Spa), come previsto dalla norma sopra citata, era invece stato predisposto dallo stesso consiglio comunale,

che ex lege l'aveva poi approvato.

In effetti, anche per la Tari spetta al gestore redigere il Pef. Il comma 683 della legge di Stabilità (147/2013), infatti, allo stesso modo demanda al consiglio comunale o ad altra autorità competente il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe



della Tari in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio. Va ricordato che nel piano finanziario sono individuati e classificati i costi che devono essere integralmente coperti con le entrate derivanti dalla tassa rifiuti. In questo piano devono essere indicati tutti i costi del servizio, di gestione, d'uso del capitale, fissi e variabili, nonché le eventuali riduzioni e agevolazioni. I costi vanno ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche.

Secondo il Tar, la ratio di attribuire al gestore del servizio il compito di predisporre il Pef e al consiglio comunale la competenza sulla sua

definitiva approvazione, «muove evidentemente dall'esigenza di affidarne la redazione al soggetto ritenuto maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla compilazione del piano, fermo restando il potere dell'organo comunale di farne proprie le conclusioni con l'atto approvativo». Peraltro, l'organo consiliare ha anche il potere di modificarne il contenuto con un'adeguata motivazione.

Infine, per i giudici l'obbligo di motivazione della delibera è stato assolto con il rinvio alla documentazione contabile del gestore, dalla quale è dato rilevare il pareggio tra costi del servizio e gettito della tassa, messa a disposizione di tutti gli interessati.

La delibera comunale sul punto è stata ritenuta motivata, ancorché per gli atti generali sia la legge sul procedimento amministrativo (241/1990) sia lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) non richiedono la motivazione. In questo senso, peraltro, si è espresso il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, prima sezione, con la sentenza n. 127/2013. Lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 945/2013. Con queste pronunce i giudici amministrativi hanno precisato che il comune non è tenuto a motivare le scelte su aliquote e tariffe.

*Sergio Trovato*

## *Ancora dubbi sui terreni che non pagheranno l'Imu*

Si sono perse le tracce del decreto ministeriale che dovrebbe individuare i comuni montani nei quali i terreni agricoli continueranno a non pagare l'Imu. A poco più di un mese dalla scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale, quindi, l'incertezza continua a regnare sovrana. E a rimetterci rischiano di essere ancora una volta i municipi.

L'art. 22, comma 2, del dl 66/2014 ha previsto che, con un decreto del Viminale, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere da corrente anno di imposta, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Dal provvedimento è atteso un maggior gettito pari a 350 milioni di euro, che saranno recuperati dalle assegnazioni del fondo di solidarietà a favore dei comuni esclusi dall'ambito di applicazione dell'esenzione. Ma dopo un passaggio in Conferenza Stato-città ad agosto, il testo è sparito dalla circolazione.

Poiché il varo non è avvenuto in tempo utile per produrre effetti già in vista della scadenza del 16 giugno per il versamento della prima rata, l'intera partita è stata rinviata alla scadenza prevista per il versamento del saldo, ossia al 16 dicembre. Entro tale data, tutti i contribuenti i cui terreni saranno ubicati nei comuni non più inclusi nel nuovo elenco (che sostituirà quello allegato alla circolare del Mef n. 9/1993) dovranno pagare l'intera imposta dovuta per il 2014.

Ricordiamo che, in base alle regole attuali, in montagna l'Imu non è dovuta né sui terreni agricoli né su quelli diversi (ad esempio quelli incolti). Per contro,

l'art. 22 sembra nuovamente circoscrivere l'esclusione ai soli terreni «agricoli».

Il ritardo allarma soprattutto i sindaci, che temono di perdere risorse: mentre, infatti, i tagli al fondo saranno automatici, le maggiori entrate tributarie rischiano di essere aleatorie: in effetti, si tratta di portare alla cassa contribuenti che finora non hanno mai pagato né l'Imu né l'Ici.

Non a caso, l'Anci, già all'indomani della pubblicazione del dl 66, aveva espresso «forti preoccupazioni per l'ulteriore instabilità che esso induce nel sistema di determinazione delle risorse comunali». In particolare, sui terreni agricoli e sulla relativa struttura proprietaria non sono disponibili dati certi e l'innovazione introdotta dall'art.

**22 costituisce un rischio rilevante per i comuni di minor dimensione demografica e con ampie estensione territoriali, sui quali una determinazione inesatta delle nuove basi imponibili può risultare di grande impatto sulle risorse. Per questo, era stato chiesto di rinviare tutto al 2015. Ma se così fosse, il buco si aprirebbe nei conti dello Stato.**

# Renzi si schiera coi sindaci «No a tagli dalle Regioni»

## *Il premier all'Anci: lunedì riforma del catasto*

**DIEGO MOTTA**  
MILANO

**È** un ritorno a casa, (ex) sindaco tra sindaci, quello di Matteo Renzi a Milano, ospite dell'assemblea nazionale dell'Anci, l'associazione dei Comuni italiani. L'apertura di credito da parte dei primi cittadini è rimasta intatta, ma l'ultima Legge di Stabilità ha dimostrato che la luna di miele tra Palazzo Chigi e gli 8mila municipi d'Italia è ormai un vago ricordo. Piero Fassino, ricetto presidente dell'Anci, esprime «grande disagio e allarmata preoccupazione» per una manovra che chiede nuovi sacrifici: altro che 1,2 miliardi, siamo di fronte a proposte, compresa l'armonizzazione dei bilanci, con «un effetto combinato di riduzione delle risorse correnti comunali sul 2015 per oltre 3,7 miliardi di euro». Bilancio in pesante passivo, dunque, e sbaglia, secondo il sindaco di Torino, chi pensa che i Comuni siano «centri di spesa parassitaria. La nostra spesa è fatta di asili nido, assistenza domiciliare, sostegno alle fragilità, politiche ambientali, trasporti locali, promozione culturale». Detto questo, «siamo sicuri, caro Matteo, che l'essere stato tu sin-

daco, ti consenta di comprendere le nostre ansie e di condividere le nostre sollecitazioni».

Il capo del governo ascolta e rilancia, senza prendere impegni diretti su tagli e investimenti, tirando però fuori dal cassetto la riforma del catasto. «Lunedì in Consiglio dei ministri procederemo a una grande riforma, quella delle commissioni censuarie». Ripropone innanzitutto l'idea di una tassa unica comunale, la cosiddetta Local Tax, che nasce dalla «necessità di semplificare. Imu, Tasi, occupazione di suolo pubblico, passi carrai, imposte sulle affissioni pubblicitarie, sono tutte tasse che devono diventare una sola. Questo spazio c'è, ci stiamo lavorando». Con che tempi? L'avvio è atteso nel 2015, anche se nessuna proposta di legge è stata sin qui avanzata, mentre dal 2016 dovrebbe partire l'annunciata dichiarazione dei redditi pre-compilata. Alla richiesta di «autonomia finanziaria» avanzata da Fassino, il capo dell'esecutivo risponde proponendo «autonomia organizzativa. Vi diamo degli obiettivi e poi voi fate come vi pare, è evidente che poi ne risponderete di fronte ai cittadini».

Resta l'allentamento del Patto di Stabilità interno, che i Comuni hanno certamente apprezzato, anche

se l'obiettivo resta il progressivo «superamento» dei vincoli imposti dallo Stato centrale agli enti locali. Il premier ha voluto tradurlo in un'idea concreta. «Per evitare che l'allentamento del patto, che chiamerei quasi azzeramento, vada solo a beneficio del pagamento di lavori pubblici già avviati, il governo lancia l'operazione "mutui gratis" per quei Comuni che hanno la possibilità di fare nuovi investimenti pubblici, fino a un tetto di tre miliardi di euro». Costo zero per i municipi, dunque, «nel senso che lo Stato si accolla l'onere degli interessi passivi per i primi anni».

Chiuso in pareggio (per ora) il fronte aperto con i Comuni, il premier ha rimarcato invece tutta la distanza con le Regioni. «Non sarà consentito – ha scandito – che i tagli di costi decisi per le Regioni possano ridurre i servizi dei Comuni». Nessuna riduzione della spesa a catena, ma ampie rassicurazioni ai primi cittadini. Con una stoccata finale indirizzata al governatore della Lombardia, Roberto Maroni, assai critico con Palazzo Chigi nel suo saluto iniziale. I costi standard per la sanità sono necessari, ha ribadito Renzi. «Non per ridurre i servizi, ma le Asl».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sovrappongono regole confuse e interpretazioni errate

## *Il patto di stabilità inciampa sul bonus*

DI MATTEO BARBERO

**M**entre la politica discute del suo progressivo superamento a partire dal prossimo anno, il Patto di stabilità interno rischia di fare una strage in quello corrente. Il problema nasce dalla sovrapposizione di regole mal scritte e interpretate in modo discutibile. L'esempio più lampante è quello del bonus da 1 miliardo per agevolare i pagamenti in conto capitale messo a disposizione dalla l. 147/2013. Quest'ultima prevedeva l'obbligo tassativo di utilizzarlo entro il 30 giugno, ma a termine ormai scaduto il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiarito che per beneficiare dell'intero sconto occorreva avere pagato almeno il doppio del suo importo (si veda *ItaliaOggi* del 2/8/2014). Il decreto «Sblocca Italia» (dl 133/2014) ci ha messo una pezza, concedendo tempo fino a fine anno per effettuare tutti i pagamenti. Ma si tratta di una soluzione solo parziale, specialmente per i comuni di minori dimensioni, che (strozzati da obiettivi impossibili) contavano di pagare solo nei limiti della quota loro assegnata. A complicare ulteriormente le cose, nei giorni scorsi è

intervenuto nuovamente il Mef, che rispondendo al quesito posto da un comune (*ItaliaOggi* del 4/11/2014) ha ulteriormente precisato che i maggiori pagamenti necessari per usufruire del suddetto bonus non possono essere assistiti dagli spazi finanziari concessi attraverso il Patto verticale e quello orizzontale. Secondo tale lettura, quindi, non è ammesso il cumulo fra il bonus statale e i cd Patti di solidarietà. È un'indicazione tutt'altro che pacifica, che avrebbe dovuto essere esplicitata in modo chiaro ed erga omnes. Invece, nulla del genere si trova né nel decreto sul monitoraggio, né nella circolare annuale della Rgs sul Patto (la n. 6/2014). Quest'ultima, invece, chiarisce molto bene cosa accadrà negli enti che non riusciranno a dimostrare di avere correttamente utilizzato tutti gli spazi finanziari loro concessi: il loro obiettivo di Patto verrà peggiorato di una quota pari agli spazi inutilizzati. Il che porterà diverse amministrazioni a sfiorare, mentre molte altre, per centrare i targets, saranno costrette a bloccare tutti i pagamenti da qui alla fine dell'anno. Ecco perché forse la politica, prima di occuparsi del Patto di domani, dovrebbe farsi carico dei problemi posti da quello di oggi.

## *Il default sarà certo nel 2016*

Per le province è certo il dissesto finanziario nel 2016, se non verranno riscritte le regole sugli equilibri dei bilanci.

L'Unione delle province italiane ha tracciato nei giorni scorsi al governo un quadro che più chiaro non potrebbe essere: per effetto delle manovre finanziarie di questi anni e, soprattutto, del disegno di legge di stabilità, al netto delle spese per il personale ed investimento, la spesa per servizi passerà da poco più di 3 miliardi del 2014, a 2 nel 2015, a 1 nel 2016 e si azzererà nel 2017. Nel solo 2015, la riduzione media della spesa corrente per le province sarà del 51%.

La legge di Stabilità 2015 per le province prevede misure draconiane di riduzione della spesa, che impongono loro di versare al bilancio dello Stato 1 miliardo. In realtà, dunque, non diminuisce la spesa nel suo insieme, ma quella per servizi ai cittadini. Il versamento allo Stato diverrà di 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017, quando la spesa complessiva delle province sarà di circa 6 miliardi, dei quali circa 2 per personale (se nel frattempo non sarà stato trasferito o licenziato), 2,7 per spese in conto capitale e 1,2 miliardi per mutui e rimborsi prestiti.

È evidente che nessuna provincia può chiudere i bilanci pluriennali in pareggio e già nel 2015 si manifesterà il disequilibrio strutturale della situazione corrente di bilancio, oltre al default degli equilibri di cassa ed allo sfioramento generalizzato degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In sostanza, le province si troveranno nella situazione prevista dall'articolo 244 del dlgs 267/2000, cioè l'impossibilità di garantire «l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili».

La cosa particolare, però, è che la procedura di dissesto è conseguenza di una mala gestio dell'amministrazione. Nel caso delle province, invece, il generalizzato disequilibrio finanziario non è cagionato da errori o scorrettezze nella gestione, ma direttamente dallo Stato, attraverso le sue disposizioni

normative.

Se, allora, non si cambiano le regole sul dissesto, si attiveranno procedure semplicemente lunari e paradossali nei confronti di enti indotti al default per cause a loro non imputabili. Sarebbe tutto da vedere come potrebbero le procure della Corte dei conti accertare le responsabilità degli amministratori, come prevede l'articolo 248, commi 5 e 5-bis, del Tuel, se la causa del dissesto non è la mala gestio, ma la legge: chi imputerebbero, il Parlamento?

Ancora, i circa 56 mila dipendenti provinciali rischiano seriamente di essere licenziati o collocati in disponibilità sempre non in conseguenza di errori nella gestione degli enti di appartenenza, ma per le scelte legislative. In effetti, se i tagli sulle province saranno effettuati con le modalità e nelle misure indicate dal disegno di legge finanziaria, il Governo e il Parlamento otterranno, tramite il dissesto forzato a carico delle province, l'obiettivo di indurre a decine di migliaia di licenziamenti, senza doversi addossare la responsabilità di deciderli loro: infatti, l'attivazione del dissesto farebbe apparire come autori degli inevitabili licenziamenti le province stesse.

Sarebbe, allora, più corretto e coerente prevedere nei confronti delle province una procedura speciale di liquidazione o, quanto meno, di riduzione graduale della spesa, connessa alla perdita delle funzioni. In effetti, la riforma Delrio aveva previsto, sia pur malamente, tale evenienza. Ma, il Legislatore non vuole attendere gli esiti della riforma, anche perché è evidente che la semplice traslazione delle funzioni dalle province a regioni o comuni ben difficilmente porterebbe a tagli di 3 miliardi: le funzioni, infatti, dovrebbero essere accompagnate dalle dotazioni di personale e finanziarie necessarie per svolgerle. Si dimostrerebbe, dunque, che la riforma Delrio, sul piano economico e finanziario, non conseguirebbe alcun risultato utile.

*Riforma in vigore dal 1° gennaio. Non convince l'inclusione di entrate libere nei calcoli*

# Fondo vincolato, occhio ai furbi

## La nuova contabilità può favorire l'elusione del Patto

*Pagina a cura*  
**DI MATTEO BARBERO**

**L**e nuove regole della contabilità armonizzata, che tutti gli enti territoriali dovranno applicare dal prossimo 1° gennaio, pongono alcune incertezze in merito all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato che possono dare luogo a comportamenti elusivi del Patto di stabilità interno.

Il fondo rappresenta senza dubbio la principale novità imposta dal nuovo principio di competenza finanziaria «potenziata» e uno dei principali adempimenti necessari per adeguarsi alla nuova architettura contabile. Esso rappresenta un accantonamento iscritto sia in entrata che in spesa dei nuovi schemi di bilancio, al fine di correlare le entrate di competenza di un esercizio con le relative spese impegnate nel medesimo esercizio ma imputate (in quanto esigibili) in esercizi successivi. In pratica, quando un'entrata viene a scadenza prima della spesa correlata, deve essere «parcheggiata» sul fondo, per svolgere la sua funzione di copertura quando la spesa medesima diventerà a sua volta esigibile.

Il principio contabile sulla

competenza finanziaria potenziata, al punto 5.4.2, chiarisce che, di norma, il fondo è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento degli investimenti. Il perché è ovvio: come detto, deve esserci fra entrate e spese una correlazione forte, tale da giustificare l'accantonamento (che rende indisponibili le risorse per altre finalità, appunto vincolandole ma senza farle confluire in avanzo. Vi sono, però, alcune eccezioni, nelle quali si consente che anche entrate libere possano alimentare il fondo. La più importante è quella prevista per il primo anno di applicazione della riforma: in tal caso, il fondo è determinato dalla differenza (se positiva) fra i residui passivi e quelli attivi cancellati e reimputati ad esercizi successivi in base alle nuove regole contabili. In tale operazione si prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che alimentano il fondo.

A regime, invece, la regola dovrebbe applicarsi in generale, tranne che per le risorse destinate a finanziare il trattamento incentivante ed accessorio del personale liquidate nell'esercizio successivo a quel-

lo di competenza economica ed ai compensi ai legali esterni.

Dovrebbe trattarsi di eccezioni tassative, ma l'art. 3, comma 4, del dlgs 126/2014 contiene una norma che sembra andare in senso contrario. Essa dispone che, in occasione del riaccertamento ordinario (quello che si deve fare annualmente in sede di rendiconto) «la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputati». Tale previsione non pare circoscritta alle sole entrate vincolate e destinate, in contrasto con quanto affermato dal principio contabile.

La differenza non è di poco conto, specialmente rispetto al Patto di stabilità interno: mentre, infatti, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è rilevante ai fini del saldo, al contrario dell'avanzo (nel quale, stando al principio contabile, dovrebbero confluire le entrate libere non ancora utilizzate). Il punto merita un chiarimento, anche per evitare comportamenti elusivi dei vincoli di finanza pubblica.

**Welfare.** Il Garante della Privacy ha dato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale

# Isee, la dichiarazione si sdoppia

La scelta del modello da compilare dipende dalle caratteristiche familiari

**Francesca Milano**  
MILANO.

Adesso che è arrivato anche l'ok dal Garante della privacy manca solo l'ultimo miglio per l'entrata in vigore del nuovo Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. Il Garante ha infatti invitato l'Inps e tutte le amministrazioni interessate ad approvare, prima dell'avvio, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza per il funzionamento del sistema informativo dell'Isee.

Lo schema di decreto del ministero del Lavoro arrivato sul tavolo del Garante «ha integralmente recepito – si legge nel parere – gli approfondimenti e le indicazioni suggeriti dall'ufficio del Garante volti a rafforzare le garanzie a tutela dei cittadini e a perfezionare il testo per renderlo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali».

Il Garante aveva chiesto che i cittadini fossero informati in modo chiaro sull'uso che viene fatto dei loro dati, sui tempi di conservazione, e sulle finalità per le quali possono essere trattati.

Tali informazioni sono state riportate nella parte iniziale della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per calcolare l'Isee ai fini dell'accesso a prestazioni agevolate come gli sconti sulle rette degli asili nido, le mense scolastiche, i sussidi assistenziali, le borse di studio universitarie e le prestazioni socio-sanitarie.

I cittadini che vogliono usufruire di una prestazione sociale agevolata devono, infatti, presentare una dichiarazione (Dsu) con le informazioni sul proprio nucleo familiare (in-

clusa la situazione reddituale e patrimoniale) direttamente all'ente che eroga la prestazione, oppure ai Comuni, ai Caf, o alle sedi Inps territoriali che provvederanno a trasmettere i dati al sistema informativo gestito dall'Inps. L'Istituto, una volta calcolato l'Isee sulla base delle informazioni raccolte con il modello Dsu e di altre informazioni disponibili negli archivi dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate, lo metterà a disposizione del richiedente, «entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della Dsu».

Le dichiarazioni Dsu approvate con il decreto del ministero del Lavoro (di concerto con

## LE ALTRE INDICAZIONI

Dieci giorni di tempo per ottenere l'indicatore Parametri differenziati a seconda del tipo di prestazione richiesta

quello dell'Economia) in realtà sono due: la Dsu mini, e la Dsu "ordinaria". La scelta sulla dichiarazione da compilare dipenderà dal tipo di prestazione che il cittadino vuole richiedere o da alcune caratteristiche particolari del suo nucleo familiare. In particolare, la Dsu mini (che prevede la compilazione della sola prima parte del modello base e del foglio componente) non potrà essere utilizzata nei casi di:

- richieste di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza di nuclei di persone con disabilità o non autosufficienti;

□ presenza di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

□ esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

L'Isee calcolato sulla base dei dati contenuti nelle Dsu terrà conto del reddito di tutti i componenti della famiglia, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo e alle sue caratteristiche. L'Isee terrà anche conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o per le famiglie con persone con disabilità o non autosufficienti. Come la Dsu, anche l'Isee non sarà più unico: sarà possibile calcolare l'Isee standard, ma anche l'Isee università, l'Isee socio-sanitario, l'Isee socio-sanitario residenze, l'Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, e l'Isee corrente, che consiste in un indicatore aggiornato ai redditi degli ultimi 12 mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito, come nel caso di perdita del posto di lavoro.

Secondo quanto dichiarato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il nuovo Isee (o meglio i nuovi Isee) dovrebbero debuttare a partire da gennaio 2015. Bisognerà però capire se entro quella data verrà approvato il disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza per il funzionamento del sistema informativo, condizione richiesta ieri dal Garante della Privacy nella nota di accompagnamento al parere favorevole.

*francesca.milano@ilsale24ore.com*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'iter per ottenere l'Isee



### 01 | I PARAMETRI

L'Isee sarà calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare autodichiarati dal cittadino attraverso la Dsu o la Dsu mini

### 02 | LA TRASMISSIONE

Entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu i soggetti che la hanno acquisita trasmetteranno in via telematica i dati contenuti al sistema informativo dell'Isee

### 03 | L'ACQUISIZIONE

Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'Inps avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo Isee

### 04 | LA DETERMINAZIONE

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'Inps (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti delle Entrate e a quelli presenti nei propri archivi) determina l'Isee e lo rende disponibile

### 05 | CASI ECCEZIONALI

Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data della presentazione della Dsu senza che il cittadino abbia ancora ricevuto l'Isee, è possibile compilare il modulo integrativo FC.3 per autodichiarare i dati e ottenere un'attestazione provvisoria

### 06 | IL RITIRO DELL'ISEE

È possibile indicare un indirizzo Pec per la ricezione dell'Isee, scaricarlo dal sito Inps oppure dare mandato al Caf

LE CONCLUSIONI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

# «Più coraggio per l'Italia digitale»

Da Antitrust e Agcom la ricetta per recuperare il ritardo nella diffusione della banda larga

di Carmine Fotina

**P**iù coraggio per sbloccare l'Italia digitale. Arriva da due Authority - l'Antitrust e l'Agcom - la ricetta per recuperare il ritardo accumulato nella diffusione della banda larga (e soprattutto ultralarga) a causa di un mix di vincoli amministrativi, strategie pubbliche miopi e conservatrici, incertezze e lacune degli investimenti privati. Nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva congiunta avviata lo scorso gennaio, le Autorità presiedute rispettivamente da Giovanni Pitruzzella e Angelo Marcello Cardani mettono in evidenza la necessità di definire un Piano strategico nazionale che spinga sugli investimenti in fibra ottica, anche con eventuali progetti di joint venture tra operatori; avviare politiche pubbliche di sostegno alla domanda; accelerare un processo ancora troppo frammentato quale la digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

La premessa - fare della banda larga un propellente per l'economia reale e per la crescita del Pil - è ormai condivisa, nelle dichiarazioni e negli intenti, da tutti i livelli istituzionali. Ma le policy per passare ai fatti e concretizzare questo obiettivo, rilevano le due Authority, sono ancora molto indietro.

Secondo le indiscrezioni relative all'ampio dossier, di prossima pubblicazione, uno dei punti centrali è la necessità di cambiare passo sulla realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica. Bisogna partire da qui nella costruzione di un Piano strategico nazionale che individui le aree di investimento, semplifichi le relazioni tra i (troppi) decisori coinvolti e, con un ordine sistematico che finora è mancato,

## GLI SVILUPPI FUTURI

Per le Authority è necessario definire un Piano strategico nazionale e avviare politiche pubbliche di sostegno alla domanda

## IL CAMBIO DI PASSO

Uno dei punti centrali di tutta la vicenda è la necessità di operare un cambio di passo sulla realizzazione delle

infrastrutture in fibra ottica

pianifichi gli interventi secondo un equilibrio intelligente tra mercato e interesse pubblico.

La soluzione tecnologica migliore, a lungo termine, è giudicata il sistema FTTH/B (fiber to the home/building, ossia fibra fino alle unità abitative) da implementare con un percorso graduale: partire dalle reti FTTC (fiber to the cabinet, cioè fibra solo sino agli armadi di strada) e scalare alla soluzione successiva, ma solo quando l'evoluzione della domanda lo richiederà. Se invece - è il parere - prevarrà in via esclusiva l'opzione FTTC si correrà un duplice rischio: restare lontani dai target indicati dall'Agenda digitale europea e mantenere un contesto concorrenziale con operatori alternativi ancora troppo dipendenti dalla rete di Telecom Italia.

Se l'obiettivo è chiaro, si può invece aprire un dibattito sui mezzi e le strategie per raggiungerlo. Di sicuro, spiegano alcuni interlocutori impegnati nell'indagine, si parte da uno scenario di investimenti inadeguati. I piani degli operatori per la costruzione di nuove reti a banda ultralarga non hanno un respiro ampio, sono circoscritti al prossimo biennio, e spesso appaiono eccessivamente indeterminati. La realizzazione, al 2016, di reti FTTC dovrebbe coprire il 50% della popolazione, ma con concentrazione nelle aree più profittevoli: troppo poco per una diffusione omogenea e capillare del broadband nel Paese. Antitrust e Authority per le comunicazioni propongono dunque un grande progetto Paese per lo sviluppo di reti in fibra che arrivino, gradualmente, fino alle abitazioni. Tre gli scenari proposti: lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura da parte di un operatore di rete "puro" non verticalmente integrato (tipo Me-

troweb per intenderci); un progetto curato dall'operatore dominante (Telecom Italia); una joint venture tra più operatori. Un assetto di mercato con un operatore puro, quindi con separazione proprietaria tra rete e servizi, sarebbe la soluzione ideale dal punto di vista concorrenziale, ma anche quella di più difficile realizzabilità, sottolinea chi ha curato l'indagine. Il fangiato scorporo della rete Telecom, in buona sostanza, compare solo in controluce come ipotesi di scuola. I due garanti in realtà non si sbilanciano fino a

una proposta secca e rimettono la scelta ai titolari della politica industriale, pur invitando a considerare con attenzione un'ipotesi di co-investimento che coinvolga una pluralità di operatori, anche per i vantaggi che questa soluzione comporterebbe sotto il profilo concorrenziale.

Definita questa cornice, il passo successivo è assegnare un ruolo chiaro al pubblico e sensibilizzare la politica che finora sull'Agenda digitale ha mostrato una velocità di esecuzione inferiore alle attese. Si ipotizzano più livelli di intervento. Al primo gradino si colloca l'utilizzo di nuovi strumenti legislativi ed amministrativi per ridurre i costi e gli ostacoli burocratici per la realizzazione delle nuove infrastrutture. Molto spetta anche agli enti locali, spesso artefici degli intralci o dei rallentamenti che penalizzano tempi e costi per la posa delle infrastrutture in

fibra. Passando a un impegno di più ampio respiro, il suggerimento è predisporre una governance dell'Agenda digitale più coraggiosa, che non si concentri solo sul progetto di digitalizzazione della Pubblica amministrazione (comunque da accelerare) ma che coordini gli investimenti nelle nuove reti. Salendo ulteriormente di livello, si prospetta il finanziamento pubblico dell'offerta che, a determinate condizioni, potrebbe riguardare anche le aree profittevoli e non solo quelle a "fallimento di mercato".

Molto si può fare anche dal lato della domanda. Un esempio è promuovere una maggiore trasparenza della qualità delle connessioni online, ma vanno valutate anche politiche dirette come voucher, sovvenzioni, benefici fiscali per le famiglie o le imprese (su questo punto, per inciso, va ricordato come siano bloccati da mesi, per mancanza di risorse, i voucher per la digitalizzazione delle Pmi).

L'indagine, durata dieci mesi, ha coinvolto tutti i principali attori delle telecomunicazioni, sia del fisso sia del mobile. E i risultati, nei contenuti e nel tono, hanno il sapore dell'ultima spiaggia: scontiamo ancora un deficit di cultura digitale e un livello di alfabetizzazione informatica tra i più bassi in Europa e, senza una scossa, gli obiettivi al 2020 dell'Agenda digitale europea saranno a fortissimo rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Premier e sindaci più vicini sulla local tax: precompilata dal 2016

**Gianni Trovati**  
MILANO

Subito la «Tassa unica» che ingloba Imu, Tasi, Tosap (suolo pubblico), passi carrai e diritti sulle pubbliche affissioni e statalizza l'addizionale Irpef, ma con bollettino pre-compilato solo dal 2016, dopo un altro anno del rodaggio infinito per le tasse sul mattone: è uno scambio fra «autonomia», con un tratto di penna su tutte le regole di dettaglio che legano i bilanci dei Comuni, e «responsabilità», da attuare con alte dosi di trasparenza e tabelle online sulle spese locali.

Poggia su questi due pilastri la strategia che il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha raccontato ieri a Milano, ai sindaci riuniti nella giornata inaugurale della XXXI Assemblea nazionale dell'Anci. Una strategia che nelle intenzioni del Governo serve a spingere gli amministratori locali a concentrarsi sui risultati più che sulle procedure, e a rendere evidenti compiti e realizzazioni di ciascuno. «Obiettivi» e «responsabilità» sono state del resto le parole d'ordine che anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha usato nel messaggio ai sindaci, a partire dalla considerazione che l'ennesimo allarme maltempo «richiama tutti, e in prima persona gli amministratori locali, ad una comune e solerte responsabilità per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente». Ma non sono solo le emergenze, ricorda il Capo dello Stato, a sollecitare la Pubblica amministrazione, che deve impegnarsi in una «profonda riorganizzazione dei vari livelli di Governo» nella quale i Comuni devono essere «protagonisti del cambiamento». Da ex collega dei sindaci che affollano in questi giorni la Fiera cittadina di Milano, Renzi ha avuto buon gioco a chiedere di accantonare il tono da trattativa fra "controparti", tipico dei mesi di Finanziaria; per sottolineare «la differenza fra un tecnico e un sindaco», ha ricordato la proposta di Cottarelli (che pure «ha fatto un buon lavoro») di «ri-

sparmiare 100 milioni di euro tagliando l'illuminazione pubblica di notte» senza valutare «l'allarme sociale pazzesco» che sarebbe scoppiato al primo fatto di cronaca «in un vicolo buio».

Ma nel discorso del premier non ci sono state solo aperture: sul nuovo capitolo di tagli di spesa, così come sulla sforbiciata da un miliardo alle Province, Renzi si mostra deciso ad andare avanti, nonostante la richiesta di ripensamenti arrivata dal presidente dell'Anci Piero Fassino.

Sugli altri temi chiave della manovra, però, le posizioni di Governo e amministratori locali sembrano avvicinarsi. Sulla «tassa locale» o «comunale», che ieri Renzi ha proposto di "italianizzare" accantonando la «local tax» evocata finora, Fassino

Il Patto di stabilità 2015 per Renzi è «quasi azzerato», perché l'obiettivo varrà un miliardo (1,3 dicono i sindaci) con un taglio dell'80%, e sarà accompagnato dalla copertura statale agli interessi per nuovi mutui «fino a 3 miliardi di euro». Via, poi, una serie infinita di regole come i tetti alla spesa di personale (50% delle uscite correnti), agli interessi passivi (3% delle entrate), alle spese per eventi e consulenze, e addio anche all'obbligo di destinare all'abbattimento del debito pubblico il 10% degli introiti da alienazioni. L'idea è quella di «togliere alibi» ai Comuni, imponendo «trasparenza totale» sulle spese e autonomia organizzativa: «Noi vi diamo gli obiettivi - ha detto Renzi ai sindaci - ma la scelta su come raggiungerli tocca a voi»

[gianni.trovati@ilssole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilssole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## NAPOLITANO

«Serve la riorganizzazione dei vari livelli di governo e l'ammodernamento della Pa. I Comuni siano protagonisti del cambiamento»

ha chiesto che il gettito 2015 non sia inferiore a quello di quest'anno, e che vada tutto ai Comuni abbandonando la coabitazione attuale con lo Stato, e il progetto delineato da Renzi risponde a queste caratteristiche. La nuova tassa, oltre ad accorpate i tributi attuali, darà ai sindaci anche la «quota erariale» (7,6 per mille) di Imu oggi pagata da capannoni, alberghi e centri commerciali, che vale circa 4,5 miliardi e sarà scambiata da una "statalizzazione" dell'addizionale Irpef (come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri), con forme di compensazione per i Comuni dove l'aliquota attuale è più bassa della media. Per il bollettino pre-compilato da mandare ai cittadini, però, ci sarà un altro anno di attesa, com'è inevitabile finché le regole del fisco sul mattone cambiano ogni 12 mesi.

# Renzi accelera su local tax e taglio delle Asl



ROMA. Renzi accelera sulla local tax, che dovrà sostituire Tasi e Imu, e torna ad assicurare che sarà pronta per il prossimo anno: inoltre annuncia che dal 2016 arriverà nelle case degli italiani "precompilata". Il

presidente del Consiglio, di fronte all'assemblea dell'Anci a Milano, lancia anche segnali di disgelo: «Lasciamo le porte aperte a Palazzo Chigi, è anche casa vostra, se c'è da discutere discutiamo», ha detto. Insiste sul fisco e ricorda che il 10 dicembre il consiglio dei ministri varerà definitivamente il decreto delegato sulla riforma del catasto che istituisce le nuove commissioni censuarie.

Ai "colleghi" sindaci pone sul piatto un nuovo elemento di negoziato. «Proporremo mutui gratis per i Comuni che hanno la possibilità di fare nuovi investimenti», dice e spiega i «mutui gratis» saranno erogati fino a un tetto di tre miliardi e che «lo Stato si accollerà gli oneri attivi per i primi anni». Renzi ha poi ribadito che nel 2015 «il Patto di stabilità verrà allentato dell'80 per cento e, se uno fa bene i conti, tutti possono fare tutto».

Affondo anche sulla questione della Sanità, di cui le Regioni temono i tagli come riflesso delle misure della legge di Stabilità: «Sulla sanità voglio dire con chiarezza che vogliamo i costi standard e che non vogliamo ridurre i servizi ma le Asl». E ribadisce il concetto rivolto alle Regioni, che hanno imbastito una trattativa con il governo sulle misure contenute nella legge di Stabilità: «Sui costi standard ci siamo», annuncia.

Poi arriva un riconoscimento al lavoro di Mr. Forbici, Carlo Cottarelli, il funzionario dell'Fmi che ha lasciato il compito di commissario alla *spending review*: «È stato bravo, ha fatto un bel lavoro». Infine all'Alcatel-Lucent di Vimercate esorcizza i pessimisti: «Per far volare l'Italia ci vogliono i calabroni, altro che gufi».

(r. p.)



*Ai Sigg.ri Sindaci e Assessori LL.PP.  
Ai Responsabili UTC /Gare e contratti  
Ai Segretari Generali*

Invito ai Convegni gratuiti  
**GLI APPALTI DEI COMUNI DOPO I DECRETI 133/2014 Sblocca Italia,  
90/2014 Semplificazione Pa 66/2014 Spending Review 3**  
*Gli strumenti elettronici di acquisto di Consip e altro soggetto  
aggregatore - Il Mercato Elettronico della PA Locale*

**Sant'Alessio Siculo (Me) 31 ottobre**

**Rende (Cs) 5 novembre**

**Costa di Rovigo (Ro) 18 novembre**

**Matera (Mt) 14 novembre**

**Sant'Onofrio (Vv) 4 novembre**

**Lucera (Fg) 25 novembre**

**Locri (Rc) 4 novembre**

Dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori i Comuni hanno l'**obbligo di gestire gli appalti tramite Centrali di Committenza** ai sensi del riformato art. 33, c.3bis, del DLgs n. 163/2006. Pure all'interno di tale contesto normativo, peraltro in evoluzione per l'imminente recepimento delle direttive comunitarie, i Comuni possono semplificare l'attività contrattuale, ridurre gli adempimenti burocratici e godere di una significativa **autonomia per i propri approvvigionamenti** come dimostra l'esperienza concreta di centinaia di enti aderenti alla **Centrale di Committenza ASMECOMM, operativa da maggio 2013 in 13 Regioni d'Italia.**

Gli aderenti alla Centrale nazionale ASMECOMM, infatti, possono indire tutte le procedure di gara con il supporto della piattaforma telematica, in completa autonomia ovvero delegando alla Centrale parte o tutto l'iter per l'espletamento delle stesse. L'utilizzo dei servizi ASMECOMM **non comporta per l'Ente costi aggiuntivi** in quanto le spese per ciascuna procedura sono a carico degli aggiudicatari (Consiglio di Stato, sentenza n. 3042/2014, Determina AVCP n. 140/2012).

Tra i servizi di committenza ASMECOMM, particolare rilevanza, inoltre, riveste il **MEPAL - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale ex art. 328 del D.P.R. 207/2010**, per la possibilità di **valorizzare gli operatori economici locali** o gli operatori interessati a forniture per la specifica realtà territoriale.

La Centrale di Committenza ASMECOMM è promossa da Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che associa 1.860 enti locali.

Nel corso dei Convegni intervengono Esperti di contrattualistica pubblica e sono presentate le esperienze dirette dei responsabili di procedimento Asmecomm e delle Amministrazioni aderenti. Per prenotazioni scrivere a [posta@asmel.eu](mailto:posta@asmel.eu)

#### SCALETTA CONVEGNO

***La gestione operativa delle gare alla luce dell'art. 33, c. 3bis, del Codice appalti e degli artt. 23bis e 23ter della Legge 114/2014. Le proroghe e le deroghe speciali***

***Le procedure "alternative". L'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento: mercato elettronico, convenzioni quadro, ecc***

***La rinegoziazione dei contratti e i vincoli per i nuovi affidamenti (prezzi convenzioni-quadro e prezzi di riferimento)***

***Le modifiche agli artt. 38 e 46 del Codice e le integrazioni - regolarizzazioni***

***La Centrale consortile ASMECOMM e la piattaforma per le gare telematiche***

***Il MEPAL - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale. Come emettere un ordine di acquisto diretto o richiedere le offerte specifiche attingendo al catalogo dei fornitori. Le procedure autonome elettroniche e i micro affidamenti.***